

**Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Basilicata**



**Istituto Superiore per la Ricerca
e la Protezione Ambientale**



ISPRA

Convenzione
per la collaborazione tecnico-scientifica nelle attività
previste dal "Progetto P3 Valori di Fondo" del Masterplan

aprile 2017

CONVENZIONE

Tra

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, via V. Brancati n. 48, P. Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale dott. Stefano Laporta

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Basilicata, di seguito denominata "ARPAB", con sede e domicilio fiscale in Potenza, via della Fisica 18C/D, P. IVA 01318260765, agli effetti del presente atto rappresentata, dal Direttore Generale, Dott. Edmondo Iannicelli, sulla base della DDG n.499 del 05/12/2016

PREMESSO CHE:

- 1) con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- 2) con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
- 3) con legge 22 maggio 1971, n. 250 è stato approvato, ai sensi dell'Articolo 123, comma secondo, della Costituzione, lo Statuto della Regione Basilicata, che sancisce la potestà legislativa ed amministrativa nelle materie di cui all'Articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali;
- 4) l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oggi ANAC, con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un

servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- 5) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- 6) l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 7) lo statuto ISPRA all'articolo 2 "Compiti Istituzionali", comma 4 prevede che per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'Istituto:
 - a) svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il sistema nazionale delle agenzie ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolari;
 - b) promuove lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli ambientali di cui cura il coordinamento e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori;
 - c) elabora, previa ricognizione dell'esistente, le proposte di razionalizzazione concernenti l'articolazione e gestione delle reti e dei sistemi di monitoraggio ambientale;
 - d) interviene su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito delle attività di controllo anche di natura ispettiva, di interesse nazionale o che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale;
- 8) il comma 5 dello stesso articolo specifica che, per quanto concerne i compiti di consulenza, di assistenza, comunicazione, educazione e formazione, l'Istituto:

- a) fornisce in via prioritaria supporto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'attuazione dei programmi di protezione ambientale;
 - b) fornisce consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad altre amministrazioni dello Stato e alle regioni, in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale.
- 9) la legge n. 132 del 28 giugno 2016 concerne l' "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- 10) In particolare, l'Articolo 16, comma 4, della citata L. n. 132/2016, in base al quale è prevista l'entrata in vigore della stessa norma a partire dal 14 gennaio 2017;
- 11) l'Accordo di Programma con il quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata intendono instaurare una collaborazione istituzionale volta al potenziamento delle attività di monitoraggio in campo ambientale sul territorio regionale, da conseguire attraverso il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA a favore di ARPAB, finalizzato al rafforzamento delle competenze e delle capacità di quest'ultima Agenzia regionale, nell'assolvimento dei compiti e funzioni istituzionali ad essa attribuiti, firmato in data 5 ottobre 2016;
- 12) il citato accordo prevede che la Regione Basilicata, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nell'Accordo stesso sottoscrivendo un'apposita Convenzione con ISPRA e ARPAB
- 13) la Delibera del Direttore Generale ARPAB 421 del 19 ottobre 2016, concernente l'Accordo di Programma " per il potenziamento del monitoraggio ambientale nella Regione Basilicata, attraverso il supporto tecnico scientifico dell'ISPRA a favore di ARPAB" -. Presa d'atto, richiesta degli uffici e adempimenti conseguenti.
- 14) le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di recupero ai fini produttivi delle aree interessate;
- 15) le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e

- dalla AVCP, oggi ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
- 16) la DGR n.1101 del 28.09.2016 concernente "Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente - anni 2016 - 2019. DGR 435/2016. approvazione Masterplan";
 - 17) la Deliberazione n.397 del 7.10.2016 concernente "Accordo di Programma per il potenziamento del monitoraggio ambientale nella Regione Basilicata, attraverso il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA a favore di ARPAB";
 - 18) il quadro economico contenuto nel citato masterplan prevede che per specifiche azioni progettuali l'ARPAB potrà avvalersi anche dell'ISPRA attraverso la sottoscrizione di specifici accordi;
 - 19) la convenzione tra Regione Basilicata, ARPAB e ISPRA per la definizione delle modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nell'"Accordo di programma per il potenziamento del monitoraggio ambientale nella Regione Basilicata, attraverso il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA a favore di ARPAB", sottoscritta il 17 gennaio 2017, in particolare articolo 6 commi 3 che recita *"Le spese derivanti dalla presente convenzione per le attività indicate nell'allegato tecnico all'Accordo di Programma troveranno copertura nei finanziamenti disposti dalla Regione Basilicata con D.G.R. 435/2016 e seguenti, sulla base di specifici accordi da stipularsi direttamente tra ISPRA e ARPAB"* e comma 4 che recita *"Eventuali ulteriori attività non ricomprese nell'accordo potranno essere attivate su richiesta di ARPAB, previa valutazione di ISPRA, sulla base di specifici accordi da stipularsi direttamente tra i due enti"*.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 Oggetto e Finalità

1. La presente convenzione è volta a regolamentare la collaborazione tecnico-scientifica, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nelle attività previste dal

"Scheda Progetto P3 Valori di Fondo" che coordina, al fine della determinazione dei dati sulle acque profonde la "Scheda Progetto P5 Determinazioni analitiche per caratterizzazioni Idrogeologiche", entrambe comprese nel citato Masterplan ed allegate.

2. L'obiettivo generale della Scheda Progetto P3 è quello di conoscere, per tutte le aree regionali indicate nel seguito in cui ricadono siti inquinati nei quali sono in corso le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 o siti potenzialmente inquinati o siti su cui si prevedono insediamenti o attività a rischio di inquinamento, gli analiti presenti e diffusi nell'area e la loro concentrazione rappresentativa con riferimento al valore di fondo. Le aree interessate dallo studio, per un intorno significativo, sono costituite da:

- siti di interesse nazionale di Tito e Val Basento,
- siti industriali di Viggiano, Valle di Vitalba, San Nicola di Melfi, Baragiano, Balvano, Matera "La Martella" e Matera "Jesce",
- siti oggetto di attività petrolifera (concessione Val D'Agri e Gorgoglione) ed i cementifici presenti sul territorio regionale (Italcementi e Santa Maria di Costantinopoli).

I risultati ottenuti dovranno essere approvati nelle sedi competenti, pubblicati, resi disponibili, consentire la conclusione dei procedimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 152/2006 e costituire il riferimento per la definizione dei valori di soglia in fase di rilascio di AIA.

Articolo 3 Descrizione delle attività

1. Le attività si articolano in più fasi, che saranno sviluppate per ogni singola area di cui all'articolo 2.

2. Tali fasi prevedono:

- definizione del modello concettuale
- organizzazione della banca dati
- analisi dei dati
- determinazione del valore di fondo o descrittore del fondo

meglio dettagliate nella scheda di progetto allegata.

Articolo 4 Compiti delle parti

1. L'ARPAB, fermi restando i compiti e le funzioni istituzionali ad essa attribuite dalla

Legislazione nazionale e regionale in materia, si impegna a svolgere le attività di:

- ricognizione degli studi pregressi e/o ancora in atto utili alla conoscenza sito specifica delle aree comprese nel progetto;
- ricognizione dei dati prodotti dai vari soggetti obbligati nell'ambito dei procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- divulgazione delle informazioni ambientali finalizzata a garantire la partecipazione e la trasparenza a livello locale delle conoscenze sullo stato delle matrici ambientali suolo e acque sotterranee
- espletamento delle gare per le eventuali indagini che si riterranno di effettuare sulla base dell'analisi dei dati esistenti effettuata da ISPRA.

2. L'ISPRA si impegna, nell'ambito delle sue competenze tecnico scientifiche, allo svolgimento delle seguenti attività:

- screening dei dati disponibili e pianificazione delle ulteriori indagini da eseguire (sia nell'ambito della Scheda P3 che nell'ambito della Scheda P5, secondo le indicazioni dell'ISPRA congiuntamente ad ARPAB);
- predisposizione dei capitolati di gara per l'esecuzione delle indagini e supervisione durante la loro esecuzione.
- definizione del modello concettuale, sulla base dei dati disponibili e di quelli ulteriormente reperiti, attraverso: la validazione dei dati esistenti, di dati da reperire, la ricostruzione dell'assetto geologico e idrogeologico, la valutazione delle pressioni antropiche;
- organizzazione della banca dati attraverso: la valutazione della numerosità campionaria, la sua completezza ed affidabilità del set di dati, la revisione e selezione dei dati raccolti, la pianificazione dei dati ex novo.
- analisi dei dati;
- determinazione del valore di fondo o descrittore del fondo;
- I risultati attesi dallo svolgimento delle attività sopra descritte saranno articolati per anno secondo la tabella di dettaglio degli output annuali specifici riportati nella allegata scheda di progetto denominata "Operazione P3".

Articolo 5 Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e scade il 30 novembre 2019, salvo proroghe che verranno specificatamente richieste dalle parti.

Articolo 6 Rimborso spese

1. Per le attività di cui alla presente convenzione è prevista una spesa di € 300.000,00 fuori campo IVA art. 4 D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale, come rimborso delle spese sostenute e dietro presentazione delle rendicontazioni per le attività svolte da ISPRA. Di concerto con ARPAB, ove fosse necessario, sarà possibile incrementare il valore della presente convenzione al fine di conseguire gli output previsti nella Scheda P3 allegata e coordinare il raggiungimento degli output previsti nella scheda P5 allegata. Il resto delle somme ascrivibili alla scheda progettuale P3, pari a € 737.500,00, restano a disposizione, ed ove non riconosciute ad ISPRA con atto aggiuntivo alla presente Convenzione, saranno rendicontate direttamente dall'ARPAB alla Regione per le attività necessarie al conseguimento di tutti gli output della Scheda P3.
2. Per la rendicontazione delle spese del personale si farà riferimento alla "Carta dei Servizi dell'ISPRA" adottata con Disposizione del Direttore Generale numero 1309 del 8 aprile 2016, in particolare al costo del personale indicato nell'allegato 2 alla Disposizione stessa. Per il rimborso delle spese di missione si farà riferimento al regolamento interno ISPRA. Eventuali spese per materiale saranno rendicontate sulla base delle fatture emesse a ISPRA.
3. Le attività svolte dall'ARPAB, compreso rimborso spese e spese di missione, sono a carico delle stesse e non rientrano nei costi della presente Convenzione, in quanto verranno direttamente rendicontate dall'ARPAB alla Regione.
4. Le spese derivanti dalla presente Convenzione per le attività indicate nell'allegato tecnico all'Accordo di Programma troveranno copertura nei finanziamenti disposti dalla Regione Basilicata con D.G.R. 1101/2016 e la DGR 10/2017 relativa alla convenzione del Masterplan sottoscritta tra Regione Basilicata e ARPAB.

Articolo 7 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento delle spese di cui all'art. 6 avverrà con cadenza semestrale dall'avvio delle attività del presente atto convenzionale, dietro presentazione da parte di ISPRA di una relazione sulle attività svolte, rendicontazione delle spese sostenute e presentazione di nota di debito.
2. Il pagamento, previa approvazione del Responsabile ARPAB della Convenzione, sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Articolo 8 Responsabili della convenzione e Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile di Convenzione ISPRA è il dottor Fabio Pascarella
2. Il Responsabile di Convenzione ARPAB è l'ing. Gaetano Santarsia, con il supporto della dott.ssa Lucia Summa.
3. E' costituito il Gruppo di lavoro dell'ARPAB di cui fanno parte l'ing. Gaetano Santarsia, la dott.ssa Katarzyna Pilat, la dott.ssa Adele Camardese (Responsabile della Scheda P5), la dott.ssa Lucia Summa, il dott. Michele Moreno e l'ing. Mario Scarciolla. Questo gruppo ha il compito di coordinare, congiuntamente ai Responsabili della Convenzione, e procedere alla esecuzione delle attività operative necessarie al fine del raggiungimento degli output di cui alle Schede P3 e P5. Ove necessario il gruppo potrà richiedere il supporto di altri uffici o di altro personale agenziali.
4. Il Gruppo di lavoro di ISPRA sarà nominato con successiva nota del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia;
5. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso, fatte salve le disposizioni regolamentari o altri atti dell'ARPAB.

Articolo 9 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con la presente Convenzione;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) rendere disponibili le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa eventualmente in loro possesso; facilitare l'accesso a tale documentazione, rendere disponibili le conoscenze di natura ambientale relative ai territori di loro competenza;
 - d) attivare e utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente Convenzione, per la realizzazione delle attività in esso previste;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi di esecuzione delle attività, ogni eventuale

elemento ostativo.

Articolo 10 Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 11 Proprietà dei risultati e pubblicazioni

2. I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.
3. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.
4. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 12 Riservatezza

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.
4. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 13 Recesso

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, fatto salvo il rimborso delle spese

sostenute o in corso di esecuzione per le attività sino a quel momento eseguite.

Articolo 14 Spese ed oneri fiscali

1. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 15 Domicilio

2. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, l'ARPAB in Potenza, via della Fisica 18C/D.

Articolo 16 Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17 Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.


Per l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Dott. Stefano Laporta



Per ARPA Basilicata

Dott. Edmondo Iannicelli



La presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta con firma digitale.